



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA RIMOZIONE
DELLE DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA O SULL'ORIGINE ETNICA

Rep. 50/2020/C

CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA ALL'UNAR – DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – IN QUALITÀ DI BENEFICIARIO DEL PON INCLUSIONE 2014-2020 (CIG 6836598B22) DELL'11 MAGGIO 2017 – REP. IV/818 – SERVIZI ANALOGHI EX ART. 63, COMMA 5, D.LGS 50/2016 – CIG 827790574D – CUP J55E17000030007.

TRA

Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica – Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri (di seguito anche UNAR, Ufficio o Amministrazione), con sede in Roma, Largo Chigi n. 19, C.F.: 80188230587, legalmente rappresentato, per la firma del presente atto, dal Direttore Generale dott. Triantafillos Loukarelis domiciliato per la carica presso la sede dell'Ufficio

- da una parte -

E

Consedin S.p.A. (di seguito anche Società), con sede legale in Roma, Via XXI Aprile n. 12, P.I. 01916241001, C.F. 07950990585, legalmente rappresentata, per la firma del presente atto, dal dott. Guglielmo Maria Francesco de Gregorio (C.F. DGRGLL58R26A973T), nella qualità di legale rappresentante della Società, domiciliato per la carica presso la sede legale della stessa – di seguito anche Società

- dall'altra -

PREMESSO che

- con determinazione a contrarre prot. DPO 7670 del 24 ottobre 2016, l'Ufficio ha autorizzato l'avvio di una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016, per la selezione, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di un soggetto idoneo a realizzare il “servizio di assistenza tecnica all'UNAR - Dipartimento per le Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri - in qualità di beneficiario del PON Inclusionione 2014-2020”;
- in seguito allo svolgimento del procedimento di gara relativo al bando sopraindicato, l'offerta presentata dalla Consedin S.p.A. è risultata la migliore e, conseguentemente, in data 11 maggio 2017, le parti hanno sottoscritto giusto contratto d'appalto Rep. IV/818;

- le attività oggetto del suddetto contratto sono previste pervenire a conclusione in data 10 maggio 2020;
- sia il contratto d'appalto (cfr. art. 5) sia il capitolato di gara (cfr. art. 2) prevedono la facoltà in capo all'UNAR - ai sensi e nei limiti di quanto stabilito all'art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50 del 2016 - di procedere, nel triennio successivo alla stipula del contratto, all'affidamento, in favore del medesimo soggetto aggiudicatario, di servizi analoghi a quelli qui in affidamento, per un importo complessivo ulteriore non superiore a quello di aggiudicazione e che a tale affidamento si applicheranno le medesime condizioni tecnico economiche stabilite per il primo contratto;
- il mutamento del contesto socio-economico e le nuove strategie di intervento definite dall'UNAR per l'inclusione socio-lavorativa delle persone appartenenti a gruppi vulnerabili, a rischio di discriminazione, ha comportato una rideterminazione delle priorità e delle modalità di attuazione delle azioni di competenza;
- tali nuovi interventi richiedono un adeguato supporto specialistico che può essere acquisito nell'ambito del contratto in corso, trattandosi di ulteriori servizi analoghi a quelli già prestati dalla Società;
- al momento dell'indizione della procedura di gara, la Stazione appaltante non era nelle condizioni di poter utilmente stabilire una durata maggiore di quella in effetti stabilita, non potendo avere contezza della consistenza e delle caratteristiche concrete delle esigenze a cui avrebbe dovuto far fronte successivamente al triennio di riferimento;
- con nota prot. DPO 1739 del 24 marzo 2020, trasmessa tramite pec in data 25 marzo 2020, l'UNAR ha richiesto alla Società Consedin di presentare un'offerta tecnico-economica per la fornitura di servizi inerenti alle seguenti linee di attività:
 - Linea n. 1 "Supporto alla programmazione e al coordinamento dei compiti derivanti dall'attivazione del Progetto ISV dell'UNAR con riferimento agli oneri riferibili alla qualifica di Beneficiario del PON Inclusione";
 - Linea n. 2 "Supporto operativo all'attuazione degli interventi progettuali di competenza dell'UNAR";
- con nota del 16 aprile 2020, la Consedin S.p.A., ha trasmesso la propria proposta tecnico-economica;
- tale proposta (allegato 1 al presente atto per costituirne parte integrante) risulta rispondente sotto il profilo sia tecnico che economico allo specifico fabbisogno dell'UNAR per il periodo a venire, anche sotto il profilo della struttura e composizione del gruppo di lavoro dedicato, nonché sotto quello della tempistica di espletamento;
- con nota prot. DPO 2118 del 22 aprile 2020, l'Ufficio ha accettato la proposta tecnico-economica formulata dalla Società Consedin in data 16 aprile 2020;
- l'Ufficio, con riferimento all'operatore sopra indicato, ha avviato tutte le verifiche per l'acquisizione delle informazioni in ordine all'assenza delle cause di esclusione di legge, incluse le informazioni antimafia prescritte dall'art. 10 del DPR 3 giugno 1998 n. 252;
- con determina a contrarre Rep. 52/2020/D del 4 maggio 2020, l'UNAR ha assunto la decisione di procedere all'affidamento del servizio di cui sopra secondo le motivazioni in fatto ed in diritto ivi meglio esplicitate;
- il presente contratto è sottoscritto in pendenza dell'acquisizione delle informazioni previste dalla normativa vigente e, pertanto, lo stesso è da intendersi risolutivamente condizionato all'eventuale accertamento dell'esistenza delle cause ostative ivi contemplate;
- la Società ha prodotto la polizza fidejussoria n. 2287344 di € 22.935,00 (ventiduemilanovecentotrentacinque/00), nella misura del 5% dell'importo contrattuale al netto dell'IVA, stimato in base al comma 1, art. 103 del D.Lgs. 50/2016, stipulata in data 23 aprile 2020, presso l'Assicurazione Coface – Compagnie Française D'Assurance pour le Commerce Extérieur S.A., da valere sino al completo assolvimento degli obblighi contrattuali;
- la Società ben conosce i rischi relativi alle prestazioni da eseguire e le cautele da adottare per effetto del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

- unitamente al presente contratto viene sottoscritto il patto di integrità (Allegato 2 per costituirne parte integrante) ai sensi dell'art. 1, comma 17, della Legge 190/2012.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO

L'esecuzione del presente contratto è regolata:

1. dalle clausole del presente Atto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'UNAR e la Società;
2. dalle disposizioni quivi richiamate del contratto sottoscritto dalle parti in data 11 maggio 2017, Rep. IV/818, CIG 6836598B22;
3. dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione ed in particolare dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
4. dai Regolamenti comunitari recanti le disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2014-2020;
5. dal D.Lgs. n. 303/1999 "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e dal susseguente D.P.C.M. 22 novembre 2010, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
6. dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
7. dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e dal Regolamento UE 679/2016 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.

Art. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

In base al presente contratto, la Società si impegna a fornire, nel periodo di validità del medesimo, i servizi descritti nella proposta tecnico-economica (allegato 1 unita al presente atto) inerenti alle seguenti linee di attività:

- Linea n. 1 - Supporto alla programmazione e al coordinamento dei compiti derivanti dall'attivazione del Progetto ISV dell'UNAR con riferimento agli oneri riferibili alla qualifica di Beneficiario del PON Inclusion;
- Linea n. 2 - Supporto operativo all'attuazione degli interventi progettuali di competenza dell'UNAR.

Le modalità tutte di fornitura dei servizi detti, in ogni caso, per quanto quivi non diversamente specificato o richiamato, sono quelle già stabilite per il rapporto regolato con il su richiamato contratto dell'11 maggio 2017 (in premessa meglio individuato).

Art. 3 - NUMERO CIG

Il numero CIG attribuito dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione, già Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, alla relativa procedura di gara e valido ai fini del presente contratto è: 827790574D.

Art. 4 - EFFICACIA DEL CONTRATTO

La Società riconosce che il presente contratto è sottoposto, ai sensi dell'art. 32, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'approvazione e degli altri successivi controlli previsti dalle norme proprie dell'Amministrazione e che lo stesso acquisterà efficacia solo all'esito positivo dei suddetti controlli.

Art.5 - ESECUZIONE E DURATA DEL RAPPORTO

Ai sensi dell'art. 32, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016, l'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace.

Il contratto in affidamento sarà eseguibile a decorrere dal giorno successivo a quello di comunicazione alla Società dell'intervenuta conclusione dell'iter di approvazione e controllo del contratto medesimo.

Il presente contratto avrà la durata di 36 mesi, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del medesimo.

Art. 6 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI

La Società si obbliga a svolgere il servizio secondo quanto indicato nel presente contratto – pena la risoluzione di diritto del medesimo - garantendone la perfetta esecuzione a regola d'arte e secondo la normativa vigente.

La Società riconosce all'UNAR il diritto di procedere, in qualunque momento nel corso dell'esecuzione del contratto, a verifiche e controlli sull'andamento degli obblighi assunti dalla medesima.

La Società si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti delle persone che saranno impiegate nell'esecuzione del contratto condizioni economiche e normative non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di lavoro della categoria e della zona anche se non sia aderente alle associazioni contraenti o receda da esse e indipendentemente dalla sua natura industriale o artigiana, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale che la riguardi.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva o di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, saranno applicate le disposizioni dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.

Il gruppo di lavoro indicato dalla Società in sede di proposta non potrà essere modificato senza il preventivo consenso dell'UNAR.

Qualora la Società, durante lo svolgimento delle prestazioni, si trovasse nella necessità di dover sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro, dovrà formulare specifica e motivata richiesta di accordo formale, indicando i nominativi e le referenze dei sostituti che intende proporre all'UNAR, i quali dovranno comunque vantare requisiti equivalenti, o superiori, a quelli posseduti dai componenti da sostituire, senza che ciò comporti alcun aggravio di costi per l'UNAR.

È comunque altresì in facoltà dell'UNAR di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali che fossero ritenute dall'UNAR medesimo in via obiettiva non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto, senza che ciò comporti alcun aggravio di costi per l'UNAR.

La Società sarà responsabile degli eventuali danni causati a persone o cose, sia dai propri dipendenti e collaboratori sia da attrezzature e materiali impiegati, in conseguenza dell'esecuzione delle prestazioni convenute e delle attività connesse, sollevando l'UNAR da ogni responsabilità al riguardo.

Art. 7 - PIANIFICAZIONE E CONSUNTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ

La Società dovrà formulare, entro venti giorni naturali e consecutivi dal termine iniziale del presente contratto, un piano di lavoro generale nel quale, tenendo conto di tutto quanto richiesto nel capitolato di gara e nella proposta tecnico-economica richiamata in premessa, saranno nello specifico illustrati tutti gli interventi pianificati nel tempo e distribuiti tra le risorse di progetto.

Sulla scorta di tale piano di lavoro generale dovranno, altresì, essere predisposti e consegnati piani operativi semestrali, all'interno dei quali dovrà essere quantificato, relativamente ad ogni prodotto o

servizio, l'onere economico di riferimento, da utilizzarsi agli effetti delle previsioni di cui al successivo art. 9 del presente contratto.

Detti piani semestrali dovranno essere consegnati con anticipo di almeno venti giorni naturali e consecutivi rispetto all'inizio del periodo di riferimento, salvo il primo, che dovrà essere consegnato entro lo stesso termine previsto per la presentazione del piano di lavoro generale.

Nel caso in cui, in fase di realizzazione, occorran variazioni significative nei termini di progetto da concordare con l'UNAR, il piano di lavoro di cui sopra sarà tempestivamente aggiornato e ripresentato da parte della Società.

Tutte le attività svolte dovranno essere oggetto di analitica relazione con cadenza trimestrale da parte della Società in apposito documento di "Stato Avanzamento Lavori" - SAL, il quale dovrà svilupparsi lungo le medesime direttrici di servizio previste nella proposta tecnico-economica, nel piano di lavoro generale ed in quelli semestrali, così da permettere un agevole e puntuale raffronto fra l'andamento delle attività programmate e il concreto andamento registrato delle medesime.

In ogni caso, dovrà essere trasmesso l'originale del registro, previamente condiviso con l'UNAR, attraverso il quale sarà rilevato l'impegno del personale della Società.

Eventuali scostamenti rispetto alle previsioni dovranno essere oggetto di specifica evidenziazione ed idonea giustificazione da parte della Società.

In calce alle dette relazioni dovrà essere resa, dal legale rappresentante della società, specifica dichiarazione (da rendersi nelle forme di cui all'art. 47 del DPR n. 445/2000) della integrale veridicità di tutti i dati e le informazioni contenute nelle relazioni medesime.

Tali "Stato Avanzamento Lavori" - SAL dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'UNAR attraverso apposita Commissione Indirizzo e Verifica (C.I.V.) nominata dall'Ufficio stesso.

Periodicamente, inizialmente con cadenza trimestrale, e successivamente con cadenza almeno semestrale, sarà effettuata una verifica del piano in corso d'opera per apportare al medesimo gli aggiornamenti necessari.

Nella stessa relazione dovrà essere evidenziato in via analitica l'impiego di risorse di progetto registrato nel periodo di riferimento, oltreché naturalmente lo stato delle consegne, alla data, dei prodotti e strumenti attesi.

Art. 8 - CORRISPETTIVO

Il corrispettivo complessivo stabilito per le prestazioni dei servizi oggetto del contratto ammonta ad € 458.700,00 (quattrocentocinquantomilasettecento/00), oltre IVA, comprensivi di ogni onere di legge.

Per le Linee di servizio n. 1 e n. 2, il corrispettivo di effettiva competenza sarà determinato sulla base della effettiva quantità e specie di risorse impegnate e di servizi erogati quali risultanti nei S.A.L. approvati dalla Commissione Indirizzo e Verifica (C.I.V.) di cui al precedente articolo.

A questo effetto si precisa che, per la rilevazione delle presenze dei componenti il gruppo di lavoro, l'UNAR utilizzerà, apposito registro dallo stesso conservato.

Il corrispettivo contrattuale si riferisce in ogni caso all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

La Società dichiara di accettare l'importo suindicato, avendo completa e approfondita conoscenza delle quantità, delle modalità e del tipo di lavoro da svolgere e, conseguentemente, dichiara di rinunciare a qualsivoglia pretesa di carattere economico che dovesse derivare da una sua eventuale errata valutazione di tutti i fattori e gli elementi necessari per dare esecuzione esatta e puntuale a tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto.

Art. 9 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il pagamento dei corrispettivi contrattuali verrà disposto sulla base dell'avanzamento delle attività e dell'impiego delle risorse risultante nelle suddette relazioni trimestrali di SAL presentate dalla Società ed approvate dall'UNAR ed in ragione della valorizzazione economica dei prodotti e servizi forniti espressa nella proposta tecnico-economica.

Il pagamento della rata di saldo, come previsto dal comma 6 dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo inter-corrente tra la data rilascio della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività della stessa.

La Società, previo naturalmente esperimento da parte dell'UNAR di tutte le necessarie verifiche e valutazioni, anche, laddove del caso, di ordine funzionale e/o tecnico-qualitativo, potrà emettere la fatturazione elettronica per il pagamento dei corrispettivi contrattuali di cui al precedente articolo subordinatamente:

- a) alla verifica, da parte dell'UNAR, della rispondenza ed adeguatezza di ciascun prodotto o servizio fornito rispetto alle specifiche ed agli standard tecnici, metodologici e qualitativi previsti per i prodotti o servizi medesimi all'interno del capitolato d'onere, del piano di lavoro e di eventuali ulteriori documenti definiti ed approvati in corso di rapporto (ivi espressamente compreso l'impegno di risorse prestabilito);
- b) all'approvazione, da parte dell'UNAR, delle relazioni di SAL di cui al precedente paragrafo.

Nel caso in cui le verifiche di cui sopra non diano esito positivo e non possa conseguentemente procedersi alle approvazioni dei documenti di SAL (per la riscontrata carenza o inadeguatezza dei servizi e prodotti forniti o anche per la riscontrata carenza o inadeguatezza delle relazioni periodiche trasmesse), l'UNAR, salvo ogni altro rimedio – non esclusa la risoluzione - sospenderà il pagamento degli importi relativi sino a completa eliminazione delle carenze riscontrate.

Tutti i pagamenti saranno effettuati su c/c bancario o postale intestato alla Società dedicato alle commesse pubbliche, secondo i termini stabiliti all'art. 3 della legge n. 136/2010.

A questo effetto, nei termini di cui all'art. 3 cit., la Società è tenuta a comunicare all'UNAR, a mezzo posta elettronica certificata - sotto le sanzioni ed i rimedi di legge:

- gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, ex lege sopra cit., verso il quale saranno diretti i pagamenti contrattuali;
- le generalità ed il codice fiscale delle persone autorizzate ad operare su tale conto corrente.

La Società assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, con previsione di risoluzione espressa nei casi previsti al comma 8 dell'art. 3 cit..

La stessa Società si impegna inoltre a dare immediata comunicazione all'Amministrazione ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La Società, sotto la propria responsabilità, si impegna a rendere tempestivamente note le eventuali variazioni in ordine di modalità di pagamento, alla propria rappresentanza e, in particolare, alla facoltà di riscuotere e quietanzare, e dichiara che, in difetto di tale notificazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, esonera l'UNAR da ogni responsabilità per i pagamenti effettuati.

Le relative note di liquidazione verranno emesse dall'UNAR, in mancanza di ragioni ostantive imputabili alla Società, entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla data di emissione della relativa fattura, previa

verifica da parte dell'UNAR della qualità e dei contenuti dei servizi, nonché dell'esatta corrispondenza della prestazione effettivamente svolta alle obbligazioni contrattuali assunte.

Ai fini dell'emissione delle fatture, la Società è tenuta ad ottemperare all'obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti economici tra pubblica amministrazione e fornitori ai sensi del D.P.R. 633/72 e del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, avvalendosi del Sistema di Interscambio come indicato nelle suddette disposizioni normative ed istruzioni disponibili sul sito www.fatturapa.gov.it, il codice IPA è **ETCJIB**.

Le fatture dovranno inoltre essere emesse con l'annotazione "scissione dei pagamenti" come richiesto, dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che ha modificato il DPR n. 633/1972 introducendo l'art. 17 - ter.

Art. 10 - VERIFICHE

Salva ogni diversa modalità o momento di verifica che l'UNAR intenderà disporre in corso d'opera, nonché tutte quelle altre rese necessarie in ragione della provenienza delle risorse attraverso cui viene finanziato il presente contratto, e ferme in ogni caso le previsioni del capitolato d'oneri, le prestazioni fornite dalla Società saranno oggetto delle seguenti tipologie di verifica:

- verifica di corrispondenza formale (anche con riferimento agli impegni di risorse umane prestabiliti), completezza, funzionalità, adeguatezza e tempestività nella fornitura di tutti i singoli prodotti e servizi offerti, con riferimento alle disposizioni del capitolato d'oneri, alle previsioni dei Piani di lavoro approvati, alle previsioni di altri documenti eventualmente definiti ed approvati in corso di rapporto, nonché comunque, per quanto occorrente, ai canoni tecnici ordinariamente applicabili al settore di cui trattasi;
- verifica di corrispondenza sostanziale delle modalità di impiego delle risorse di progetto in rapporto alle previsioni del capitolato di gara e dei Piani di lavoro approvati;
- verifiche del rispetto dei livelli minimi di servizio stabiliti.

La prestazione della necessaria disponibilità e collaborazione rispetto all'espletamento di tutti i momenti di verifica o di controllo aventi ad oggetto il rapporto instaurato con il presente contratto, esplicitamente o implicitamente previsti dal contratto stesso o altrimenti dalla normativa comunitaria, interna o regolamentare di riferimento, disposti ed eseguiti da Autorità o Servizi di controllo, anche interni e comunque denominati, costituisce per la Società obbligo contrattuale a tutti gli effetti, come tale, in caso di inadempimento, suscettibile di dar causa a tutti gli ordinari rimedi contrattuali, nessuno escluso.

Art. 11 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società, per la tracciabilità dei flussi finanziari scaturenti dall'affidamento in oggetto, è tenuto ad ottemperare agli obblighi previsti dalla Legge 136/2010 e s.m.i..

Art. 12 - ADEMPIMENTI ANTIMAFIA

La Società prende atto che l'affidamento del servizio oggetto del presente contratto è subordinato all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, dettata in particolare dal D.Lgs. 159/2011 - "Codice delle leggi antimafia" e dall' art. 80, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Art. 13 - MODIFICHE QUANTITATIVE DEL SERVIZIO

Qualora, nel corso dell'esecuzione del presente contratto, dovessero occorrere variazioni nell'oggetto o nella dimensione del servizio, si applicheranno, qualora ne ricorrano i presupposti e le condizioni, le disposizioni cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Art. 14 - GARANZIA FIDEIUSSORIA

Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 la Società si obbliga a mantenere in vigore per tutta la durata del contratto, la garanzia fidejussoria indicata nelle premesse e la stessa sarà svincolata dall'Unar in conformità a quanto disposto nel predetto articolo.

Art. 15 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

La società ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

L'obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

La società è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

La Società si impegna altresì a rispettare tutto quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003.

Art. 16 - PENALITÀ E RESPONSABILITÀ PER INADEMPIMENTO

Salvo ogni altro rimedio, viene stabilito il seguente sistema di penali.

- 1) Con riferimento alle scadenze indicate al precedente art. 7 per la presentazione del Piano di lavoro o dei piani semestrali o per la versione aggiornata dei medesimi:
 - per ogni giorno solare e consecutivo di ritardo nella consegna del piano di lavoro e di quelli semestrali, l'UNAR, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle eventuali controdeduzioni fatte pervenire dalla Società nel termine di gg. 8 naturali e consecutivi dalla stessa contestazione, potrà applicare una penale pari ad Euro 200,00. La presentazione di Piano (o suo aggiornamento) obiettivamente carente o inadeguato verrà assimilata alla mancata presentazione del medesimo.
- 2) Con riferimento alle scadenze previste nei piani di lavoro approvati o nei documenti concordati fra le parti aventi la medesima funzione (es.: verbali riunioni):
 - per ogni giorno solare e consecutivo di ritardo nella consegna dei documenti, semilavorati o prodotti, oppure nel termine delle attività rispetto alle scadenze indicate nei Piani di lavoro approvati (o negli ulteriori documenti concordati sopra indicati), l'UNAR, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle eventuali controdeduzioni fatte pervenire dalla Società, potrà applicare una penale pari all' 1% del corrispettivo relativo al singolo prodotto; laddove tale valore non sia determinato o determinabile, si applicherà una penale pari all' 1 % del corrispettivo altrimenti maturato per la relativa linea di attività, per ogni giorno di ritardo fino al quindicesimo.
- 3) Con riferimento al volume di sostituzione delle risorse dedicate:
 - ferme restando le condizioni tassative in presenza delle quali potrà eccezionalmente procedersi alla sostituzione delle risorse componenti il gruppo di lavoro l'UNAR potrà procedere all'applicazione di una penale di importo pari ad Euro 500,00 per ogni sostituzione di risorsa effettuata nell'arco del rapporto successiva alla terza. Nel computo del numero di sostituzioni - così come dell'importo della penale da applicare - la figura del capo progetto vale come 3 sostituzioni.

Non verranno a quest'effetto computate le sostituzioni eseguite in funzione migliorativa della funzionalità del gruppo, concordate espressamente come tali con l'UNAR.

Non verranno inoltre al medesimo effetto computate le sostituzioni eseguite per causa di maternità o malattia, debitamente documentate.

Resta inoltre stabilito che il rimedio della sospensione dei pagamenti (di cui al precedente art. 10) non esclude l'applicazione delle penali qui stabilite.

Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, l'UNAR potrà richiedere il maggior danno ai sensi dell'articolo 1382 c.c., nonché la risoluzione anche di diritto del presente contratto nell'ipotesi di grave e/o reiterato inadempimento.

Per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, l'UNAR potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui ai successivi articoli senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per distinti corrispettivi maturati.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera la Società dall'adempimento delle obbligazioni rispetto alle quali si è resa inadempiente.

In caso di persistente inadempimento, è riconosciuta all'UNAR la facoltà, previa comunicazione alla Società, di ricorrere a terzi per ottenere i medesimi servizi o servizi alternativi, addebitando all'Impresa i relativi costi sostenuti.

In caso di inadempimento della Società anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a quindici giorni, che verrà assegnato dall'UNAR per porre fine all'inadempimento stesso, l'UNAR ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno. Resta sempre salvo il diritto dell'UNAR al risarcimento del maggior danno.

La Società non può sospendere l'erogazione dei servizi con decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'UNAR. L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale della Società, costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.

Al contrario, l'UNAR potrà sospendere in qualsiasi momento per comprovati motivi l'efficacia del presente contratto, per periodi non superiori a tre mesi, dandone comunicazione scritta tramite PEC all'Impresa. In conseguenza dell'esercizio della facoltà di sospensione, nessuno corrispettivo o indennità di alcun genere saranno dovuti alla Società.

Art. 17 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E REFERENTE PER LA SOCIETA'

I rapporti tra l'UNAR e la Società saranno tenuti, per ciò che attiene allo svolgimento dell'incarico, tra il Responsabile Unico del Procedimento ed il Referente della Società il cui nominativo dovrà essere tempestivamente comunicato all'Amministrazione.

Sarà compito del RUP verificare la conformità dei servizi e delle forniture secondo il disposto dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016.

Il RUP è responsabile del coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, nonché per le verifiche di cui all'art. 10 del presente contratto finalizzate ai pagamenti.

Art. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre che nei casi espressamente previsti nel presente contratto, l'UNAR si riserva la possibilità di risolvere anticipatamente il contratto qualora si verificassero le condizioni previste dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché in caso di inadempimento o ritardato adempimento di qualsiasi obbligazione assunta

mediante il presente contratto, quando gli stessi siano reiterati e/o di natura tale da non far ritenere affidabile il servizio reso dalla Società. Sarà cura del RUP segnalare tempestivamente eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine della risoluzione del contratto, come previsto ai commi 3 e 4 dell'art. 108 del Codice.

In tale ultima ipotesi, qualora la Società non ottemperi alla diffida ad adempiere, che dovrà esserle notificata dall'UNAR con un preavviso di non meno di quindici giorni, il contratto sarà risolto di diritto con le conseguenze previste dalla Legge.

Ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 95/2012, convertito con legge n. 135/2012 e delle successive disposizioni in materia di obblighi di acquisto presso Consip, si evidenzia che qualora in corso di rapporto dovesse intervenire la disponibilità di strumento Consip migliorativo rispetto al contratto stipulato, quest'ultimo potrà essere risolto secondo i termini ed alle condizioni di legge, senza riconoscimento di qualsiasi indennizzo o indennità alla Società, fatto salvo solamente il valore delle forniture già eseguite.

Art. 19 - SUBAPPALTO

Il ricorso a subappalto è ammesso, alle condizioni e secondo i termini di cui all'art. 105 D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 20 - DIRITTO DI RECESSO

Ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, l'UNAR ha il diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualunque tempo. In tale ipotesi, verranno solamente riconosciuti i corrispettivi maturati alla data di operatività del recesso, con esclusione di ogni altra indennità, comunque denominata.

Art. 22 – CLAUSOLA DI “PANTOUFLAGE”

L'Impresa presta dichiarazione di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, per il triennio successivo alla conclusione del rapporto, che hanno esercitato, nei confronti della Società, poteri autoritativi o negoziali per conto dell'UNAR. Il presente contratto dovrà considerarsi nullo ai sensi del comma 16 ter dell'art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall' articolo 1, comma 42 della legge 6 novembre 2012, n. 190, qualora emergesse, per effetto dei controlli esercitati dallo stesso UNAR, l'evidenza della conclusione dei rapporti di cui sopra.

Art. 23 - FORO COMPETENTE

Le parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall'esecuzione del presente contratto, il Foro competente è esclusivamente quello di Roma.

Art. 24 - DOMICILIO ELETTO DALL'AMMINISTRAZIONE

Per tutti gli effetti amministrativi del contratto l'Amministrazione elegge il proprio domicilio legale nella sede amministrativa, in Roma, Via della Mercede n. 96, ove è convenuto che possono essere ad esso notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti al presente contratto.

Art. 25 - RINVIO

Per tutto quanto non contemplato nel presente contratto si fa espresso riferimento a quanto previsto in materia dalla vigente legislazione nazionale e comunitaria.

Il su esteso contratto è stipulato in forma elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, con firma digitale delle Parti.

Roma, 5 maggio 2020

Allegati:

- Proposta tecnico-economica;
- Patto di integrità;
- Dichiarazione conto corrente dedicato.

Firma del direttore generale dell'UNAR

dott. Triantafillos Loukarelis

(firmato digitalmente)

Firma del rappresentante legale Consedin Spa

dott. Guglielmo Maria Francesco de Gregorio

(firmato digitalmente)